

Codice A1410A

D.D. 19 aprile 2017, n. 274

Rinnovo convenzione tra la Regione Piemonte e l'AOU "Maggiore della Carità" di Novara per la collaborazione della Sig.ra Maffioletti Maria Antonia a supporto delle funzioni di competenza nell'ambito dell'assistenza sanitaria alla popolazione carceraria e della presa in carico dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di rinnovare la convenzione tra Regione Piemonte e l'AOU "Maggiore della Carità" di Novara per il supporto collaborativo della Sig.ra Maffioletti Maria Antonia, alle attività di programmazione, di indirizzo e di coordinamento riferite all'ambito della tutela della salute della popolazione carceraria e della presa in carico dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza.

lo schema di convenzione viene allegato, per farne parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento e non comporta oneri a carico della Regione Piemonte;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 gg.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e art. 5 della L.R. n. 22/2010

Il Dirigente
Vittorio Demicheli

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE – ASSESSORATO ALLA SANITA', DIREZIONE SANITA', SETTORE ASSISTENZA SANITARIA E SOCIO SANITARIA TERRITORIALE, L'AZIENDA OSPEDALIERA/UNIVERSITARIA "MAGGIORE DELLA CARITÀ" NOVARA E LA SIG.RA MAFFIOLETTI MARIA ANTONIA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E DI COLLABORAZIONE RIFERITE AL SETTORE ED IN PARTICOLARE ALL'AMBITO DELLA TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI DETENUTI ED ALLA PRESA IN CARICO DELLE PERSONE DESTINATARIE DI MISURA DI SICUREZZA

Premesso che:

- con D.G.R. n. 15-9682 del 30.9.2008 è stato approvato, attesa la scadenza del periodo di vigenza dell'Accordo-quadro di cui alla D.G.R. n. 12-10772 del 27.10.2003, un "Accordo-quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie";
- il predetto accordo disciplina un rapporto di collaborazione finalizzato all'utilizzo da parte della Regione di idonee competenze professionali individuate nell'organico delle Aziende sanitarie, che abbiano manifestato la propria disponibilità, a cui affidare specifici incarichi di collaborazione per l'espletamento delle attività di competenza e di interesse per le Aziende;

Dato atto che:

- la presente convenzione-tipo è stipulata in attuazione dell'articolo 3 del suddetto accordo-quadro;
- in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali proprie, la collaborazione per attività di supporto su tematiche a carattere sanitario, oggetto della presente convenzione, rappresenta un comune interesse scientifico e/o tecnico-amministrativo di ciascuna parte;
- l'Azienda Sanitaria Ospedaliera/Universitaria Maggiore della Carità, con nota del Direttore Generale prot. 24296 del 21 ottobre 2015, ha espresso parere favorevole alla richiesta di utilizzo della dipendente Maffioletti Maria Antonia, per un impegno settimanale pari a 36 ore.
- La Sig.ra Maffioletti Maria Antonia ha liberamente manifestato la disponibilità ad accettare il presente incarico di collaborazione su tematiche a carattere sanitario di competenza della Regione Piemonte ;

quanto sopra premesso

Tra:

la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), rappresentata dal Responsabile del Settore Assistenza Sanitaria e Socio Sanitaria Territoriale Dott. Vittorio Demicheli, nato a Novi Ligure il 29.12.1955, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato regionale alla Sanità di corso Regina Margherita n.153 bis;

e

l'Azienda Sanitaria Ospedaliera/Universitaria Maggiore della Carità (C.F./P.I. 01521330033) rappresentata dal Direttore Generale Dott. Mario Minola, nato a.....il....., ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Azienda;

e

La Sig.ra Maria Antonia Maffioletti (omissis) nata a Cuggiono (MI) il 07.01.1962, ai fini della presente convenzione domiciliata presso la sede dell'Azienda;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità, oggetto.

Il Settore Assistenza Sanitaria e Socio Sanitaria Territoriale della Direzione Sanità, Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte intende avvalersi della Sig.ra Maria Antonia Maffioletti in considerazione della precedente positiva esperienza di collaborazione e per le specifiche esperienze maturate dalla suddetta in campo sanitario con soggetti estremamente fragili quali i malati terminali. La Sig.ra Maria Antonia Maffioletti supporterà le attività che afferiscono al Settore menzionato ed in particolare all'ambito della tutela della salute della popolazione carceraria e della presa in carico dei soggetti affetti da vizio totale o parziale di mente sottoposti a misura di sicurezza.

Art. 2 – Modalità dell'incarico.

L'attività della Sig.ra Maria Antonia Maffioletti sarà svolta durante il normale orario di servizio, presso gli uffici della Regione Piemonte, Settore Assistenza Sanitaria e Socio Sanitaria Territoriale, C.so Regina Margherita, 153/bis, per un impegno orario di 36 ore settimanali.

Art. 3 – Oneri.

La presente convenzione non prevede oneri a carico della Regione. Alla Sig.ra Maria Antonia Maffioletti compete il normale trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali, che sarà corrisposto dall'Azienda la quale si impegna altresì a riconoscere, se dovuto, il trattamento e le indennità per la missione.

Art. 4 – Esonero responsabilità.

Relativamente al presente incarico di collaborazione, la Sig.ra Maria Antonia Maffioletti rinuncia a far valere pretese o azioni giudiziarie nei confronti della Regione dipendenti dalla presente convenzione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Regione è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso possa accadere al personale dell'Azienda, durante la permanenza negli uffici della Regione.

Art. 5 – Controversie, arbitrato.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo in questo modo, le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c.. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati uno per ciascuna parte. Le decisioni del collegio saranno vincolanti per le parti.

Art. 6 – Riservatezza, proprietà intellettuale.

La Sig.ra Maria Antonia Maffioletti garantisce la riservatezza per quanto attiene alle informazioni ed ai documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito dell'attività prevista dalla presente convenzione. Salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di studio e ricerca, la proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione.

Art. 7 – Durata.

La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile previa manifestazione espressa delle parti, salvo l'eventuale recesso manifestato da una parte non oltre 15 giorni prima della scadenza del rapporto.

Art. 8 – Registrazione.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso - ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – con spese a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

- Il Responsabile del Settore Assistenza Sanitaria e Socio Sanitaria Territoriale, Direzione Sanità, Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte
Dott. Vittorio Demicheli
- Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera/Universitaria Maggiore della carità di Novara
Dott. Mario Minola.....
- La Sig.ra Maria Antonia Maffioletti